

IL DIRETTORE

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Verona approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto numero 1195 del 14/10/2022;

Letto l'Art. 11 comma d "delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/1999, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;"

Visto il Regolamento didattico generale D.D.G. 936 del 28/06/2024, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. luglio 2005;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n.135 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Letto l'Art. 21 comma 2 dello Statuto "I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico";

Vista la delibera del Consiglio Accademico n.38/2025 del 09/05/2025 che approva all'unanimità il regolamento degli studenti lavoratori;

ADOPTA il Regolamento studenti lavoratori dell'Accademia di Belle Arti di Verona, riportato nel presente decreto che è parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Verona.

Verona, 12 giugno 2025

Il Direttore

Francesco Ronzon

Regolamento studenti lavoratori dell'Accademia di Belle Arti di Verona

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Al fine di garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti lavoratori iscritti presso l'Accademia di Belle Arti di Verona fino al completamento del percorso di studi accademico nel rispetto delle loro specifiche esigenze, il presente regolamento individua e definisce, compatibilmente con la normativa vigente, strumenti dispensativi e/o compensativi e buone pratiche atte a garantire condizioni favorevoli tale scopo.

Articolo 2 – Status studente lavoratore

1. Si definisce studente lavoratore colui o colei che dichiara di svolgere, alla data di presentazione della Domanda di ammissione, un'attività continuativa di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, mediante caricamento di apposita documentazione (copia del contratto, iscrizione alla C.C.I.A.A. o al registro Iva per i liberi professionisti) all'interno del portale studenti (registro elettronico – studente – servizi – Richiesta Allegato).

2. L'attività di tirocinio professionale prevista per l'abilitazione alle professioni, gli stage ed altre forme di attività per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente regolamento.

Articolo 3 – Durata

1. Lo status di studente lavoratore ha una durata limitata al periodo del contratto presentato o vincolata al persistere della condizione di lavoratore autonomo, lo status può essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato, o nel caso in cui l'evento dovesse riproporsi nel corso dell'anno accademico, previa verifica della documentazione richiesta da parte della Segreteria didattica, come previsto dal c. 1 dell'art. 2 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui lo status coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, esami o altri impegni accademici, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti, solo per la durata del contratto, anche quando lo stato dichiarato sia di breve periodo, purché superiore ad un mese.

Articolo 4 – Certificazione status

Lo status di studente lavoratore è comprovato dall'istituzione mediante l'accettazione della richiesta effettuata da registro, da esibire al docente al fine di accedere ai benefici previsti dal presente regolamento.

2. Lo studente lavoratore non è tenuto, tranne per quanto previsto dal c. 1 dell'art. 2 del presente regolamento, ad esibire, a docenti o altri uffici accademici, documentazione comprovante la propria attività lavorativa al di fuori della certificazione rilasciata dall'istituzione.

Articolo 5 – Permessi studio

Al fine di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, gli studenti lavoratori hanno facoltà di chiedere alla Segreteria didattica il rilascio di apposita certificazione attestante la frequenza di lezioni, esercitazioni intermedie, prove di laboratorio o stage e la prenotazione di esami di profitto o discussione tesi da fornire al datore di lavoro al fine di ottenere specifici permessi studio.

Articolo 6 – Interventi didattici integrativi

1. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con i singoli docenti syllabi personalizzati, con l'implementazione di testi e/o elaborati aggiuntivi, specifici interventi didattici integrativi di potenziamento della didattica, anche in modalità a distanza, al fine di sopperire, nei limiti previsti dalla normativa, alle carenze di frequenza.

Articolo 7 – Flessibilità

1. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare via PEO con i singoli docenti piani di consegna flessibili per gli elaborati richiesti, con contestuale revisione annessa dove prevista, al fine di conseguire gli esami di profitto.

2. Gli studenti lavoratori hanno diritto di accedere agli orari di ricevimento e/o di revisione in modalità a distanza, dove se ne faccia richiesta, e di concordare con i singoli docenti eventuale flessibilità nella calendarizzazione delle stesse.

Articolo 8 – Continuità didattica

È fortemente consigliato agevolare gli studenti lavoratori nella continuità didattica sopperendo ai loro periodi di assenza agevolandoli nel recupero delle lezioni perse attraverso strumenti compensativi quali materiali didattici a corredo e un dettagliato scheduling delle lezioni erogate all'interno degli appositi syllabi.

Articolo 9 – Parità di trattamento

A parità di preparazione e risultati, gli studenti lavoratori, indipendentemente dall'accesso agli strumenti compensativi e/o dispensativi forniti dal presente regolamento, devono essere valutati al pari degli studenti non impegnati in attività lavorative.

Articolo 10 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'A.A.2025/2026.